



**COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO**  
PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **21** Del **30-09-20**

**Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2020 - PROROGA DELLE  
TARIFE - DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore 18:30, Sede Municipale - Piazza IV Novembre, n. 23 - Azzano San Paolo, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DE LUCA LUCIO	Presente	SUARDI SERGIO	Presente
MINELLI SIMONA	Presente	PERGREFFI SIMONA	Presente in videoconferenza
LORENZI FEDERICO	Presente	PERSICO FRANCESCO	Presente
ZONCA SIMONA	Presente	PREVITALI CLAUDIA	Presente
BRUGALI GRAZIANO	Presente	CANDELLERO ALBERTO	Presente
CAGLIONI MARIA TERESA	Presente	FORESTI IRENE	Presente
ZAMBELLI LUCA	Presente		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza DE LUCA LUCIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale VALLI DOTT. STEFANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 30-09-20**

Azzano san Paolo, li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
VALLI DOTT. STEFANO

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
F.to Viola Serena

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
F.to PIAZZALUNGA ROSSANA

**PARERE:** Favorevole DI LEGITTIMITA'

Il Segretario Comunale  
F.to VALLI DOTT. STEFANO

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI -TARI ANNO 2020 - PROROGA DELLE TARIFFE E DETERMINAZIONE RIDUZIONI COVID-19.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- b) l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che *“Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”*

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs. n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie.

DATO ATTO che il comune di Azzano San Paolo, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/05/2014 e s.m.i. ha approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

DATO ATTO che il 31 ottobre 2019 ARERA ha deliberato, con atto n. 443/2019, i criteri per la determinazione dei costi efficienti relativi al servizio integrato dei rifiuti. In particolare, la deliberazione ha delineato le modalità e le tempistiche per la determinazione di tali tariffe, in conformità ai criteri comunitari, ossia al principio “chi inquina paga”, sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE.

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle

tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe.

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che

questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Azzano San Paolo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune.

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020 anche in considerazione del documento di consultazione ARERA 158/2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 158/2020, dal titolo "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19";

VISTA la deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è intervenuta dettando le linee guida a cui anche i Comuni dovranno allinearsi per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello locale in seguito ai

provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

DATO ATTO CHE Il predetto provvedimento n. 158 adottato dall'ARERA prevede l'applicazione, per il solo anno 2020, di alcune misure per sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria nazionale; alcuni di questi provvedimenti sono facoltativi, mentre altri sono obbligatori. I provvedimenti sono indirizzati alle utenze non domestiche, per le quali sono previsti sistemi di calcolo della quota variabile nuovi, nonché alle utenze domestiche, anticipando quanto disciplinato dall'articolo 57-bis del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, in tema di agevolazioni per soggetti disagiati;

RITENUTO di dover concedere ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, nello specifico:

- Utenze non domestiche: riduzione del 25% della tariffa fissa e del 25% della tariffa variabile a **tutte** le utenze, ad eccezione delle seguenti categorie:

- Banche ed istituti di credito
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- Ipermercati di generi misti
- Servizi di onoranze funebri

Le riduzioni potranno essere applicate anche alle categorie sopra elencate solo nel caso di chiusura effettiva dell'attività, debitamente documentata.

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

DATO ATTO che il minore gettito derivante dalle riduzioni sopra indicate, pari a circa euro 55.000,00 trova copertura al cap.115198 finanziato dalla risorsa 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio 2020 e che il capitolo è finanziato con le risorse di cui all'art.112 del D. L. 34/2020 – Fondo per emergenza Covid 19;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/05/2014 e s.m.i., di approvazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI che prevede, quale scadenze di pagamento degli avvisi di pagamento il 30 aprile, 31 luglio e 30 ottobre;

RITENTUTO alla luce dei provvedimenti sopra indicati, di definire, per l'anno 2020, le seguenti le scadenze degli avvisi di pagamento:

- 1^ rata acconto, con scadenza il giorno 30/11/2020
- 2^ rata saldo, con scadenza il giorno 31/12/2020
- Rata unica a saldo, con scadenza 30/11/2020 (versamento in un'unica soluzione).

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 il quale dispone che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto*

*che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”;

VISTO l’art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 295 del 17/12/2019) avente per oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020 (in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 50 del 28/02/2020) avente per oggetto “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 683 – bis della Legge 147/2013 (inserito dall’art. 57-bis, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) il quale dispone che: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

VISTO l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, Ed. Str.), il quale - in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze per l'esercizio 2020- ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020;

VISTO l’articolo 107, comma 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il quale dispone che “4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;

VISTO l’articolo 148, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 il quale dispone l’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 quindi 31 luglio 2020;

VISTO l’articolo 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24/04/2020 n.27 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma

1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e' differito al 30 settembre;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 il quale dispone che “5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 – Suppl. Ord. n. 45; in vigore dal 1° gennaio 2020)”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Entrate e dal Responsabile del Settore Ragioneria;

VISTO il parere del Segretario comunale in ordine alla legittimità, di cui all'art. 8 del vigente Regolamento dei Controlli Interni;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO atto che tutti gli interventi sono riportati nello specifico verbale di seduta registrato informaticamente;



CON voti n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Candellero, Caglioni, Foresti, Zambelli), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

### DELIBERA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare e prorogare per l'anno 2020 le tariffe della Tassa sui Rifiuti TARI 2019 approvate con deliberazione di C.C. n.9 del 15/12/2019, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come risulta dalla seguente tabella:

#### UTENZE DOMESTICHE

Numero di componenti del nucleo familiare	Tariffa Fissa (TF)	Tariffa variabile (TV)		
	€/mq.	€/n. componente	numero svuotamenti minimi annuali	numero litri minimi annuali
1	0,3872	27,8495	4	160
2	0,4550	55,7355	5	200
3	0,5083	69,6785	6	240
4	0,5519	90,593	7	280
5	0,5954	111,471	8	320
6 o più	0,6293	128,918	9	360

**Parte variabile aggiuntiva (TV agg):** il valore €/litro da applicare agli svuotamenti eccedenti quelli minimi sopra indicati: **€/litro 0,04**

UTENZE NON DOMESTICHE

	Categoria	Tariffa Fissa	Tariffa variabile	conferimenti minimi annuali (litri/mq.)
		(€/mq.)	(€/mq.)	
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2472	0,2517	14
2	Cinematografi e teatri	0,0000	0,0000	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,3708	0,3760	4
4	Campeggi, distributori, carburanti, impianti sportivi	0,5439	0,5532	8
5	Stabilimenti balneari	0,0000	0,0000	0
6	Esposizioni, autosaloni	0,3152	0,3238	5
7	Alberghi con ristorante	1,0137	1,0321	18
8	Alberghi senza ristorante	0,6674	0,6813	15
9	Case di cura e riposo	0,6985	0,7842	76
10	Ospedali	0,7292	0,8095	4
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,9394	0,9552	13
12	Banche ed istituti di credito	0,3770	0,3860	2
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8714	0,8862	8
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,1125	1,1341	6
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,5128	0,5224	2
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,8892	1,1176	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,9146	0,9298	22
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,6366	0,6507	24
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto	0,8714	0,8862	15
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,5686	0,5778	12
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,6737	0,6837	4
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,7568	2,8039	8
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,4426	3,5045	42
24	Bar, caffè, pasticceria	1,9593	1,9912	42
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,7059	1,7396	38
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,2855	0,9669	16
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,5477	3,6073	2
28	Ipermercati di generi misti	0,0000	0,0000	0
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,2187	3,2783	0
30	Discoteche, night club	0,0000	0,0000	0

**Parte variabile aggiuntiva (TV agg):** il valore €/litro da applicare agli svuotamenti eccedenti quelli minimi sopra indicati: **€/litro 0,04;**

3. Di introdurre, per il solo anno 2020 ed in ragione delle misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti alla luce delle emergenze Covid-19, le seguenti riduzioni TARI, sulla base dei principi proposti da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020:

**Utenze non domestiche:** riduzione del 25% della tariffa fissa e del 25% della tariffa variabile

a tutte le utenze, ad eccezione delle seguenti categorie:

- Banche ed istituti di credito
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- Ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- Ipermercati di generi misti
- Servizi di onoranze funebri

Le riduzioni potranno essere applicate anche alle categorie sopra elencate solo nel caso di chiusura effettiva dell'attività, debitamente documentata.

4. Di stabilire che le categorie TARI domestiche che beneficeranno della riduzione di cui al punto 3 sono individuate sulla base delle indicazioni dell'art. 3 della deliberazione ARERA 158/2020 e le modalità di richiesta sono individuate sulla base delle indicazioni dell'art. 4 della deliberazione ARERA 158/2020.

5. Di dare atto che il minore gettito derivante dalle riduzioni sopra indicate e pari a circa euro 55.000,00 trova copertura al cap.115198 finanziato dalla risorsa 14.02-1.04.03.99.999 del bilancio 2020 e che il capitolo è finanziato con le risorse di cui all'art.112 del D. L. 34/2020 – Fondo per emergenza Covid 19.

6. Di approvare, per l'anno 2020, la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI di seguito indicate:

1^ rata acconto, con scadenza il giorno 30/11/2020

2^ rata saldo, con scadenza il giorno 31/12/2020

Rata unica a saldo, con scadenza 30/11/2020 (versamento in un'unica soluzione).

7. Di dare atto che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia che dovrà essere riscosso unitamente alla Tassa "TARI".

Infine il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono:

Con voti n. 9 favorevoli, n. 4 astenuti (Candellero, Caglioni, Foresti, Zambelli), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to DE LUCA LUCIO

Il Segretario Comunale  
F.to VALLI DOTT. STEFANO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. Lgs n. 267/2000	S
---	---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line di questo Comune dal giorno            al giorno            .

Azzano San Paolo, li

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to RUGGIERO DOTT. MARIO

---

**CERTIFICATO ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-20            per il decorso termine di **10** giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134,comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Azzano San Paolo, li 30-09-20

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VALLI DOTT. STEFANO

---